



## Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>1</sup> sulla protezione dei giovani lavoratori è modificata come segue:

#### *Art. 4 Lavori pericolosi: principi*

<sup>1</sup> È vietato l'impiego di giovani per lavori pericolosi.

<sup>2</sup> Per lavori pericolosi si intendono tutti i lavori che per la loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possono pregiudicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce quali lavori, in base all'esperienza e allo stato della tecnica, sono da considerare pericolosi. In quest'ambito tiene conto del fatto che i giovani, a causa della scarsa esperienza o formazione, non hanno una consapevolezza dei pericoli e una capacità di proteggersi da essi pari a quelle degli adulti.

<sup>4</sup> I giovani con un certificato federale di formazione pratica (CFP) o un attestato federale di capacità (AFC) possono essere impiegati per lavori pericolosi se svolgono tali lavori nel quadro della professione appresa.

#### *Art. 4a Lavori pericolosi: formazione professionale di base*

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, nelle ordinanze in materia di formazione, deroghe al divieto di cui all'articolo 4 capoverso 1 per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell'allegato ai piani di

<sup>1</sup> RS 822.115

formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1996<sup>2</sup> sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

<sup>2</sup> L'impiego di giovani per lavori pericolosi secondo il capoverso 1 deve essere autorizzato dall'ufficio cantonale della formazione professionale ed essere parte integrante dell'autorizzazione cantonale per formare apprendisti di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFPr<sup>3</sup>. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'ufficio cantonale della formazione professionale sente l'ispettorato cantonale del lavoro.

<sup>3</sup> La SECO può, su richiesta dell'azienda, accordare un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani per i lavori pericolosi per i quali non sono previste deroghe nelle ordinanze in materia di formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.

*Art. 4b Lavori pericolosi: provvedimenti d'integrazione professionale e offerte di preparazione alla formazione professionale di base*

<sup>1</sup> I giovani di età superiore ai 15 anni possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all'articolo 12 LFPr<sup>4</sup> e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il provvedimento o l'offerta sottostà alla sorveglianza di un'autorità secondo le prescrizioni federali o cantonali;
- b. si tratta di lavori per i quali è prevista una deroga in un'ordinanza in materia di formazione secondo l'articolo 4a capoverso 1;
- c. l'azienda dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr che prevede l'impiego di giovani per lavori pericolosi;
- d. l'azienda rispetta, per i lavori svolti dai giovani, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute di cui all'articolo 4a capoverso 1 definite nell'allegato ai piani di formazione
- e. i giovani sono sufficientemente e adeguatamente formati e istruiti da uno specialista adulto con esperienza, che li sorveglia durante lo svolgimento di lavori pericolosi.

<sup>2</sup> Gli stage d'orientamento e i singoli lavori nel quadro di una sospensione dalla scuola non sono provvedimenti d'integrazione professionale né offerte di preparazione alla formazione professionale di base. Si applica l'articolo 4.

<sup>2</sup> RS 822.116

<sup>3</sup> RS 412.10

<sup>4</sup> RS 412.10

<sup>3</sup> L'ispettorato cantonale del lavoro può, su richiesta, accordare a un'azienda che non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani di età superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se dal controllo effettuato risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e. L'ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo l'autorizzazione eccezionale e vincolarla a oneri. Si è in presenza di una situazione eccezionale in particolare se l'azienda ha già adottato le misure necessarie per ottenere entro un anno un'autorizzazione per formare apprendisti.

*Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> È vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito della formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell'orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 2011<sup>5</sup> sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

**Art. 8**                    **Lavori leggeri**  
(art. 30 cpv 2 lett. a LL)

Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell'ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell'orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 2011<sup>6</sup> sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

*Art. 22a*

*Abrogato*

II

La presente ordinanza entra in vigore il...

<sup>5</sup> RS 446.1

<sup>6</sup> RS 446.1

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi